Ambito Territoriale Sociale di Seriate

Seriate (Ente capofila) • Albano Sant'Alessandro • Bagnatica
Brusaporto • Cavernago • Costa di Mezzate • Grassobbio
Montello • Pedrengo • Scanzorosciate • Torre de' Roveri
Comuni insieme, per le persone e le comunità

Servizi sociali di Ambito

# Disciplinare operativo per gli interventi della Misura Sollievo

DGR XII/5627 del 19 gennaio 2026 e PR FSE+ 2021–2027

## Art. 1. Oggetto e condizioni di attuazione

Il presente disciplinare riguarda l'utilizzo della Sezione 2 dell'Albo dell'Ambito Territoriale Sociale di Seriate per gli interventi della Misura Sollievo. Si applicano la DGR XII/5627 del 19 gennaio 2026, l'avviso regionale e le indicazioni operative approvati con decreto n. 10358 del 30 luglio 2026, i successivi atti regionali e il Programma territoriale ammesso a finanziamento.

L'Ambito intende presentare il Programma entro il termine regionale del 13 novembre 2026, ore 16. Tale scadenza riguarda la candidatura dell'Ambito e non il termine per l'iscrizione degli erogatori all'Albo.

L'attivazione degli interventi mediante il presente Albo è subordinata all'ammissione a finanziamento del Programma, alla disponibilità delle risorse e all'efficacia degli atti giuridici e operativi necessari. Per le prestazioni orarie già disciplinate si applica il tariffario dell'avviso. L'iscrizione non dà diritto all'affidamento di attività, a un budget o alla qualifica di partner.

Per gli interventi attivati mediante voucher si applicano le modalità di scelta, attivazione e liquidazione previste dall'articolo 9 dell'avviso generale. Per eventuali modalità attuative diverse dal voucher, l'individuazione dell'erogatore e l'attivazione degli interventi seguono gli atti della specifica misura e la disciplina applicabile.

## Art. 2. Destinatari e accesso

I destinatari sono le persone con disabilità e non autosufficienza e i relativi caregiver e nuclei familiari che possiedono i requisiti stabiliti dal paragrafo A.4 dell'avviso regionale e dal Programma territoriale, inclusi i requisiti di età, residenza e certificazione ivi previsti.

L'accesso avviene in esito alla valutazione multidimensionale e alla definizione degli interventi da parte dei servizi competenti. Il Programma può individuare priorità motivate nel rispetto dei requisiti regionali e dei principi di parità di trattamento. I servizi finanziati dalla Misura sono gratuiti per i destinatari.

La scelta dell'erogatore, quando l'attuazione avviene mediante voucher, è effettuata dalla persona o da chi la rappresenta tra i soggetti idonei alla prestazione e aderenti alle condizioni applicabili.

## Art. 3. Interventi ammessi

L'Albo può essere utilizzato per gli interventi delle seguenti linee, se compresi nel Programma ammesso a finanziamento:

1. *Linea 1 – Sollievo e supporto alla persona nel proprio contesto di vita*: sollievo domiciliare o diurno, sostegno nelle attività quotidiane, accompagnamento al tempo libero e alla partecipazione sociale, autonomie e permanenza nel contesto di vita.
2. *Linea 2 – Facilitazione dell'accesso ai servizi:* informazione e orientamento, accompagnamento personalizzato, supporto nell'accesso alla rete sociale e sociosanitaria e trasporto sociale funzionale all'accesso a un servizio, secondo le condizioni regionali.
3. *Linea 3 – Sostegno ai caregiver*: gruppi di auto mutuo aiuto, orientamento, supporto nelle pratiche, formazione e addestramento, counseling e supporto psicologico svolti da professionisti competenti.

La Linea 4, relativa al rafforzamento della gestione dei progetti di vita mediante personale contrattualizzato dall'Ambito, non è oggetto di acquisto di servizi da erogatori esterni attraverso questo Albo. I costi della valutazione multidimensionale non sono finanziabili con la Misura Sollievo.

Le attività di amministrazione, rendicontazione e coordinamento organizzativo ordinario del gestore sono comprese nelle tariffe. Quando consentito dal Programma e previsto nel progetto, specifiche attività di coordinamento tecnico possono essere valorizzate e liquidate secondo l'articolo 3.1 dell'avviso, entro il limite del 5% delle ore di intervento diretto e alla tariffa ivi prevista per il profilo E1.

## Art. 4. Professionalità

L'erogatore impiega personale con titoli, qualifiche e abilitazioni richiesti dalla natura della prestazione. Gli interventi educativi sono affidati a educatori qualificati; l'assistenza alla persona ad ASA, OSS o alle altre figure ammesse per la specifica attività; gli interventi psicologici a psicologi abilitati e iscritti all'albo. Le funzioni proprie del servizio sociale professionale sono svolte da assistenti sociali abilitati.

Altre professionalità possono essere impiegate quando ammesse dal Programma e necessarie all'intervento, nel rispetto delle relative competenze. Per trasporti, attività in strutture e altri servizi soggetti a specifici requisiti devono sussistere le autorizzazioni e le condizioni previste dalla legge. L'iscrizione non consente di svolgere attività riservate a professioni diverse.

## Art. 5. Condizioni economiche e budget

L'intensità degli interventi e gli eventuali limiti individuali sono definiti e motivati nel Programma territoriale, in coerenza con i bisogni e con le risorse. La misura regionale non stabilisce un massimale uniforme per ogni singolo intervento.

Si applicano le tariffe e i criteri dell'articolo 3.1 dell'avviso generale, determinati sulla voce «Costo del lavoro per base asta» delle tabelle territoriali CCNL cooperative sociali di Bergamo, decorrenza ottobre 2025. Le tariffe includono sicurezza e incidenza del 15% dei costi generali; l'IVA si aggiunge solo se dovuta. Le ulteriori prestazioni prive di tariffa richiedono la preventiva disciplina economica prevista dall'avviso.

Il valore del voucher è la somma degli importi ottenuti moltiplicando le quantità autorizzate per le tariffe corrispondenti, oltre all'IVA eventualmente dovuta. Il totale, compresa l'IVA,

deve rientrare nel budget del progetto. La liquidazione riguarda esclusivamente le quantità effettivamente erogate e documentate.

Le tariffe utilizzate per determinare il valore del voucher sono distinte dalle modalità con cui la Regione riconosce all'Ambito le spese del Programma. La rendicontazione regionale segue il piano dei conti e le regole di ammissibilità applicabili; l'adozione di una tariffa oraria locale non la trasforma in un costo standard regionale.

Per le eventuali convenzioni ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 117/2017 resta fermo il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate, con imputazione dei costi indiretti nei limiti di legge; il tariffario non costituisce un compenso forfettario né dà diritto a maggiorazioni automatiche.

Non possono essere richiesti al destinatario anticipi, integrazioni o compartecipazioni per le prestazioni finanziate. Eventuali servizi ulteriori, estranei al Programma, devono essere separati e non possono condizionare l'accesso gratuito agli interventi della Misura.

## Art. 6. Attivazione e durata

Il Programma ha durata triennale secondo gli atti regionali; la data di avvio e il periodo di ammissibilità della spesa sono quelli comunicati e validati nell'ambito del finanziamento. L'accreditamento non produce effetti retroattivi e non autorizza da solo l'avvio di attività.

Per gli interventi attivati mediante voucher, a seguito della scelta del beneficiario e della definizione del progetto, l'Ambito trasmette all'erogatore la comunicazione di attivazione prevista dall'articolo 9 dell'avviso, con indicazione delle prestazioni, delle quantità, del periodo, delle tariffe applicabili, del budget e degli obblighi documentali.

Il progetto assicura complementarità con FNA e altri interventi, mantenendo distinta l'imputazione delle attività e delle spese. La stessa prestazione non può essere finanziata due volte.

## Art. 7. Erogazione e variazioni

L'erogatore rispetta il progetto, garantisce continuità, personale qualificato, informazioni chiare al destinatario e raccordo con i servizi. Comunica tempestivamente criticità, assenze, sospensioni o altri eventi che incidano sull'intervento.

Le modifiche di prestazioni, quantità, durata o budget devono essere preventivamente autorizzate. La rivalutazione del bisogno è svolta dai servizi competenti. L'eventuale cambio di erogatore è coordinato dall'Ambito, garantendo la libertà di scelta nei rapporti attuati mediante voucher e la continuità dell'intervento.

## Art. 8. Rendicontazione e liquidazione

Per gli interventi attivati mediante voucher, l'erogatore presenta con periodicità bimestrale posticipata la richiesta di liquidazione e il rendiconto delle attività autorizzate, indicando il riferimento del progetto, il periodo, le date, le prestazioni, le quantità, i profili professionali impiegati, le tariffe applicabili e gli importi.

Al rendiconto sono allegati i registri e le attestazioni richiesti dagli atti regionali e dall'Ambito, con sottoscrizione del destinatario o di chi lo rappresenta secondo le modalità ammesse.

L'Ambito, verificata la corrispondenza tra le prestazioni autorizzate e quelle rendicontate, procede alla liquidazione del voucher direttamente al soggetto erogatore scelto dal beneficiario.

Restano in capo al soggetto erogatore gli adempimenti fiscali, contabili e contributivi previsti dalla normativa vigente in relazione alle prestazioni effettuate. Per eventuali modalità attuative diverse dal voucher, il flusso documentale e contabile è definito dagli atti della specifica misura.

## Art. 9. Monitoraggio e obblighi del finanziamento

L'erogatore consente i controlli dell'Ambito, di Regione Lombardia e degli altri organismi competenti, rende disponibili i documenti e collabora al monitoraggio delle attività e dei destinatari. Rispetta gli obblighi di informazione e comunicazione del finanziamento europeo applicabili alle attività, secondo le indicazioni dell'Ambito.

Le irregolarità sono trattate secondo l'articolo 11 dell'avviso generale e le disposizioni della misura, ferme restando la sospensione del riconoscimento delle spese non ammissibili e le procedure di recupero. Il trattamento dei dati personali avviene secondo i ruoli e gli atti definiti dall'amministrazione.

## Art. 10. Aggiornamenti e rinvio

Gli aggiornamenti operativi sono approvati e pubblicati dall'Ambito in coerenza con il Programma e con gli atti regionali. La revisione tariffaria segue l'articolo 3.3 dell'avviso ed è già accettata con l'adesione; le ulteriori condizioni nuove sono comunicate e accettate prima dell'applicazione.

Per quanto non previsto si applicano l'avviso generale, gli atti regionali e territoriali della Misura Sollievo e la normativa vigente.